

N. 10065 di Rep.-----N. 8001 di Racc.--
-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**-----
- "**COMUNITA' FRATERNITA'- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**" -
-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----
L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17,30-----
In Travagliato (BS), in Via della Tecnica n. 38.-----
----- li 04/12/2024 -----
Avanti a me **Dott. ANDREA MILESI** Notaio residente in Travagliato ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia, é personalmente comparso il signor: -----
FESTA ALBERTO FRANCESCO nato a Lograto (BS) il 24 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società -----
"**COMUNITA' FRATERNITA'- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**"
con sede in Ospitaletto (BS) Via XXV Aprile n. 1A, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con lo stesso numero di Codice Fiscale e Partita IVA 03221920170. -----
Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora l'Assemblea della predetta società regolarmente convocata ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, e mi invita a redigerne il verbale di svolgimento.-----
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: -----
Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il medesimo comparante il quale constata e mi dichiara:-----
- che per l'organo amministrativo è presente egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai Consiglieri signori: -----
*** ARICI FRANCESCO (CF. RCA FNC 83L18 D918Y); -----
*** VERITA' BENEDETTA (CF. VRT BDT 87R50 D284D);-----
*** ANGOSCINI ANNALISA (CF. NGS NLS 81C58 G842A); -----
*** BONOMI MARCO (CF. BNM MRC 81P12 B157B); -----
*** CORSINI GIULIA (CF. CRS GLI 85H51 D918M);-----
*** OLERHEAD MATTEO (CF. LRH MTT 85C11 B157G); -----
- che per la compagine sociale sono presenti in proprio, per delega o per videoconferenza n. 95 su 103 soci, come risulta dal foglio presenze di cui infra;-----
- che per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco signor BONO GIUSEPPE (CF. BNO GPP 49H15 B394T) mentre sono assenti giustificati: -----
*** SPASSINI FABRIZIO (CF. SPS FRZ 67R01 B394D), quale Presidente del Collegio Sindacale; -----
*** DONINELLI GIUSEPPE (CF. DNN GPP 52R15 E116R), quale Sindaco -----
i quali sono stati precedentemente informati sull'argomento all'ordine del giorno e hanno manifestato il proprio consen-

Registrato a Brescia

Il 6 dicembre 2024

n. 60279

serie 1T

pagati euro 356,00

modello unico

so alla trattazione dello stesso e di non opporsi all'argomento dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.; -----

il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato da tutti i presenti viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**;-----

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;-----

- che pertanto l'Assemblea si intende validamente costituita e quindi idonea per deliberare sui seguenti argomenti allo ---

----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

1) Modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale; -----

2) Varie ed eventuali. -----

----- **DISCUSSIONE** -----

Iniziando la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone le motivazioni che rendono opportuno procedere con la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale nei seguenti nuovi testi: -----

"Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso: -----

a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali ed educativi, inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. a) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17; -----

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate indicate nel successivo art. 4 ai sensi dell'art.1 lettera b) e art.4 della legge 381/91. -----

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi sanitari, socio sanitari, socio assistenziali ed educativo formativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. -----

La Cooperativa si ispira ai valori etici e spirituali cristiani, contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, e ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, contenuti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche così attuando il principio della sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione Italiana. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-

ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con altre cooperative, imprese sociali ed Enti del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - la gestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato, in uno spirito cristiano e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente alla educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, al sostegno della famiglia nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, persona con disabilità fisica- psichica - sensoriale, dipendente da sostanze lecite ed illecite, materiali ed immateriali, detenuto o in misura alternativa, disadattato, fragile, proveniente da paesi terzi, profugo richiedente asilo, etc. si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della Cooperativa.-----

La Cooperativa si ispira inoltre ai principi di:-----

- rispetto per la natura, inteso come valorizzazione degli ambienti vitali per l'uomo nel tempo e nello spazio; -----
- inserimento nella mondialità, inteso come possibilità di impostare l'agire considerandosi all'interno di una comunità più vasta; -----
- propensione ai poveri, intesa come individuazione e messa al centro delle persone che più sopportano difficoltà e disagi;-----
- nonviolenza, intesa come rifiuto d'ogni forma di violenza e disponibilità al coinvolgimento in prima persona;-----

I principi ispiratori trovano espressione in alcuni comportamenti:-----

- promozione di autonomia della persona, come capacità di gestire con maturità le proprie potenzialità e bisogni; -----
- spirito di collaborazione ed amicizia fra persone e gruppi, come necessità per il raggiungimento collettivo di mete e condizioni di vita;-----
- atteggiamento di ricerca continua, come volontà di trovare con creatività e perseveranza sempre nuove soluzioni ai problemi;-----
- educazione alla riduzione degli sprechi e del consumismo e una equa distribuzione delle risorse. -----

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorati-

va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dal mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma libero professionale o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di Collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può operare anche collaborando con terzi. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali, educative, formative e di inclusione sociale, abitativa e di inserimento lavorativo. -----

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, prioritariamente le seguenti attività nelle aree più sotto declinate: ---
Area sociale, educativa, di protezione sociale e di integrazione socio sanitaria-----

Anziani: -----

- cure domiciliari per anziani e servizi quali ADI, UPC-Dom, RSA aperta -----
- assistenza domiciliare per anziani e servizi SAD -----
- unità di valutazione multidisciplinare geriatrica -----
- telesoccorso, teleassistenza e telemedicina -----
- centri diurni integrati -----
- servizi di assistenza notturna -----
- soggiorni climatici per anziani -----
- servizi di consulenza e segreteria per anziani -----
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani -----
- dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi ----
- gestione di Residenza Socio Assistenziale -----
- reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale -----
- servizi rivolti a persone affette da Alzheimer, demenze e patologie neurodegenerative -----

Minori e famiglia:-----

- comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, comunità utenza mista -----
- servizi di vacanza per minori -----
- centri educativi diurni -----

- centri di pronto intervento per minori e adulti -----
- gestione sociale di immobili di edilizia residenziale pubblica e privata-----
- progetti di housing first, housing sociale, co-housing --
- servizi residenziali per minori -----
- istituti educativo - assistenziali per minori -----
- centri di accoglienza per donne con figli e/o in gravidanza -----
- centri antiviolenza -----
- interventi di sostegno alla maternità -----
- centri diurni ricreativi e comunità diurne -----
- attività di animazione del territorio -----
- consultori familiari e centri per l'affido e l'adozione --
- assistenza domiciliare e scolastica minori ed adulti -----
- centri servizi per la famiglia e poliambulatori specializzati -----
- asili nido, micronidi, centri per la prima infanzia, nidi famiglia e strutture similari, giardini aperti, ludoteche, piccoli e grandi spazi gioco-----
- scuole materne e altre strutture scolastico educative per minori, istituti scolastici di ogni ordine e grado / scuole per l'infanzia, sezioni primavera e altre strutture scolastico educative per minori -----

Adolescenti:-----

- centri di aggregazione giovanile -----
- attività educativa di strada ed animazione del territorio
- gestione di centri educativi diurni -----
- laboratori espressivi ed occupazionali -----
- progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage scolastici -----
- consultori e sportelli per adolescenti e giovani -----
- alloggi per neomaggiorenni -----

Persone con disabilità: -----

- assistenza domiciliare e ADI, buoni e voucher per le persone con disabilità grave e gravissima -----
- centri diurni per persone con disabilità e centri socio educativi-----
- residenze sanitario - assistenziali per persone con disabilità-----
- comunità alloggio socio sanitarie -----
- comunità alloggio per persone con disabilità-----
- servizi per la formazione e l'autonomia -----
- interventi di sostegno alla famiglia -----
- laboratori occupazionali e servizi di accompagnamento al lavoro-----
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per persone con disabilità -----
- gestione di servizi e prestazioni per il "dopo di noi" e progetti di vita autonoma -----

Cittadini provenienti da paesi terzi: -----

- gestione di centri di accoglienza per stranieri richiedenti asilo -----
- gestione di centri di accoglienza per beneficiari dello status di rifugiati -----
- attività di mediazione linguistico culturale -----
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti -----
- laboratori occupazionali -----
- sportelli sociali di servizio ed accompagnamento per stranieri, di ascolto e consulenza -----
- progetti di cooperazione e sviluppo con i paesi di provenienza-----
- Povertà e grave disagio:-----*
- progetti di protezione sociale -----
- centri di pronto intervento per adulti -----
- housing first, housing e co-housing, gestione di alloggi a sostegno della marginalità -----
- agenzia per la casa, sportelli abitativi e stazioni di posta per soggetti vulnerabili-----
- gestione di immobili di proprietà e conto terzi per progetti di inclusione e reinserimento sociale -----
- gestione di laboratori di ergoterapia, occupazionali e servizi di accompagnamento al lavoro-----
- attività diverse: agricole, manifatturiere, commerciali ecc. intese quale valorizzazione strumentale dei percorsi educativi, riabilitativi e risocializzanti svolti a favore dell'utenza, dandone atto nella relazione della gestione di cui all'art. 2545 C.C. e nella nota integrativa di cui all'art. 2427 C.C. -----
- ogni qualsiasi attività svolta nell'ambito di programmi di assistenza e trattamento di persone fragili e problematiche, progetti educativi individuali e progetti di trattamento riabilitativo -----
- azioni preventive del disagio sociale -----
- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio e fragili -
- comunità di accoglienza residenziale -----
- centri diurni di prima accoglienza e similari -----
- gestione di progetti ed attività svolte a favore di persone ristrette negli istituti penitenziari-----
- gestione di progetti ed attività svolte a favore di persone in misure alternative alla detenzione-----
- e inoltre: -----*
- attività di arte terapia, musico terapia, teatro, scrittura creativa, montagna terapia ed ogni altra attività espressiva volta al recupero sociale e relazionale della persona -----
- attività di ricerca e sviluppo innovative e sperimentali -
- servizi sociali professionali per conto di Enti Locali ---
- servizi domiciliari e territoriali anche attraverso accreditamento con gli EE.LL., con la Regione Lombardia, con lo Stato per la gestione dei voucher sociali, socio sanitari

integrati e sanitari -----

- consulenze, coaching, supervisione a ETS per la gestione dei progetti personalizzati di soggetti svantaggiati -----

Area sanitaria -----

- attività erogate da personale sanitario sia medico che infermieristico che riabilitativo-----
- assistenza domiciliare infermieristica -----
- visite specialistiche domiciliari -----
- centri diurni psichiatrici -----
- comunità psichiatriche protette a diverso grado di assistenza-----
- servizi di diagnosi e cura per soggetti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione -----
- servizi di neuropsichiatria infantile residenziali, semi residenziali e domiciliari-----
- comunità e servizi diurni a valenza sanitaria e socio-sanitaria integrata-----
- servizi sanitari accreditati presso i competenti organi regionali-----
- progetti e laboratori di promozione ed integrazione sociale della salute mentale-----
- sportelli di ascolto, accoglienza e consulenza ambulatoriale -----
- centri residenziali terapeutici -----
- centri psico sociali -----
- hospice-----
- day hospital -----
- servizi ed attività di riabilitazione anche domiciliare --
- progetti ed attività di cura e prevenzione svolte in collaborazione con Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta -----
- ogni genere di servizio sanitario di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sia residenziale o semiresidenziale o ambulatoriale o domiciliare -----

Contrasto alle dipendenze -----

- centri per il trattamento delle dipendenze immateriali, della ludopatia, del gioco patologico, della dipendenza tecnologica dai social media -----
- campagne di sensibilizzazione ed informazione -----
- azioni di prevenzione, ascolto, counseling ed accoglienza-
- interventi terapeutici di recupero residenziali e diurni per tossicodipendenti -----
- interventi per il reinserimento sociale, abitativo, occupazionale e lavorativo di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite -----
- centri di auto aiuto per assuntori di sostanze lecite ed illecite -----
- comunità e centri diurni -----
- servizi multidisciplinari integrati per le dipendenze ----
- altri servizi o strutture per le dipendenze anche con

moduli specialistici -----

Altre attività di formazione e istruzione -----

- attività formativa e di aggiornamento di figure sanitarie, socio sanitarie socio assistenziali e socio educative ---
- centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico-----
- centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di supervisione-----
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani-----
- attività di formazione, formazione continua, orientamento, addestramento, formazione superiore anche extra obbligo scolastico -----
- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali -----
- gestire attività di formazione outdoor e indoor-----
- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione -----
- gestire attività di formazione formatori e del personale docente -----
- corsi nei luoghi di lavoro che promuovono la salute (WHP)
- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi --
- interventi di supervisione nei servizi degli uffici di piano -----
- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi-----
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;-----
- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa profit e non profit, formazione sui Sistemi di Qualità -----
- i destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, in quanto partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, pubblica o privata al quale tali azioni possono portare giovamento-----
- formazione per gli adulti ed il volontariato -----

e inoltre: -----

- la cooperativa potrà gestire attività di formazione, addestramento, orientamento, formazione continua realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, mediante accreditamento del Fondo Sociale Europeo o di altri fondi europei e non, e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.-----

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale ad oggetto plurimo le attività di cui alla lettera a) del

precedente articolo 3 sono funzionalmente connesse a quelle previste alla lettera b) dell'articolo medesimo. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in forma diretta, in appalto, in convenzione o concessione con Enti Pubblici o Privati in genere, attività che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in situazione di grave emarginazione, di povertà o disabilità di vario tipo con effettuazione delle seguenti attività: -----

- gestione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo ed accompagnamento al lavoro -----
- corsi di formazione e professionalizzazione-----
- gestione di lavorazione e assemblaggio a favore di terzi con propri mezzi -----
- coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e orticoli, anche di nature biologica e comunque rispettosi della terra e dell'ambiente -----
- gestione di esercizi commerciali -----
- gestione di mense, spacci bar e locali di intrattenimento "sano ed etico" -----
- gestione di attività di svago, turistiche e culturali -----
- attività di piccola manutenzione di immobili -----
- servizi in ambito tecnologico ed informatico -----
- servizi per la gestione globale di banche dati e sviluppo soluzioni di procedure informatiche -----
- vendita, noleggio di software e hardware con relative consulenze e assistenza tecnica dedicata -----
- custodia e archiviazione documenti cartacei e relativa gestione -----
- ogni altra attività lavorativa che favorisca l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. -----

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30%. -----

Potranno altresì essere inserite persone collocabili al lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 68/99, nei settori di impiego richiesti dai soggetti convenzionati. -----

La cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate. -----

A tal fine la cooperativa potrà inoltre: -----

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica -----
- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche -----
- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini -----
- stringere accordi con altre realtà per fornire loro adeguate competenze professionali in campo assistenziale, psicopedagogico, educativo della progettazione e della comunicazio-

ne. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. -----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. -----

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste." -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano -----

----- **DELIBERA:** -----

- di modificare gli articoli 3 e 4 dello statuto sociale nei testi sopra esposti dal Presidente; -----
- di approvare un nuovo testo di statuto sociale, contenente la modifica testè approvata, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del gior-

no e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 18,00. ----- precisando che lungo tutta la durata dell'Assemblea la connessione in videoconferenza è sempre stata costante e non ha subito interruzione alcuna.-----

----- ***** -----

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto qui allegato.-----

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto sono a carico della società. -----

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il comparente dichiara di essere stato esaurientemente informato dal Notaio rogante circa il contenuto della succitata normativa e di averne appieno compreso il contenuto. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive ai sensi di Legge.-----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su 3 (tre) fogli per 10 (dieci) pagine intere e 31 (trentuno) righe dell'ultima facciata. -----

F.to Alberto Francesco Festa -----

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.-----

ASSEMBLEA DEI SOCI "Comunità Fraternità s.c.s ONLUS" del 4.12.2024

ALLEGATO "A"
Nr. 10065/8001
REP. A. MILESI

	socio	firma presenza	firma delegato	in collegamento da remoto
1	Albanese Rosangela	Alber nre		
2	Alessandrini Fabio		Alber nre	
3	Angoscini Annalisa	Annalisa Angoscini		
4	Arici Francesco	Chi... ..		
5	Bagni Isabella	Paolo Sul		
6	Bardelloni Silvia		Paolo Sul	
7	Belandi Massimo	Paolo Sul		
8	Belleggia Paolo		Paolo Sul	
9	Bergamini Antonio	Bergamini Antonio		
10	Bertagna Claudia			X
11	Bertazzoli Sara	Sara Bertazzoli		
12	Bertini Enrica			X
13	Bino Miriam		Podeto	
14	Bolognini Silvia	Silvia Bolognini		
15	Bolpagni Clara			
16	Boniotti Clara			
17	Bonomi Marco	Bonomi Marco		
18	Bonomini Maura			X
19	Bosoni Laura			X
20	Bui Andrea			
21	Busi Francesca	Francesca Busi		
22	Caravaggi Alberta	Caravaggi Alberta		
23	Carini Ivana			X
24	Carturani Melissa	Carturani Melissa		
25	Caruso Nicola Angelo		Alber nre	
26	Cavalleri Cristian			X
27	Chiappa Simona		Paolo Sul	
28	Chiodi Margherita		Paolo Sul	
29	Cigognetti Ezio		Paolo Sul	
30	Conti Roberta		Paolo Sul	
31	Corradi Paolo	Paolo Corradi		
32	Corsini Giulia	Giulia Corsini		
33	Crifò Lorenzo		Charles Schneider	
34	De Masi Maria			X
35	De Pani Antonio			X
36	Di Marco Paolo		Paolo Sul	
37	Facchi Dario		Carturani Melissa	
38	Falchetti Marco			X
39	Ferrari Andrea		Paolo Sul	
40	Ferrari Paolo		Paolo Corradi	
41	Festa Alberto	Festa Alberto		
42	Festa Cancilde	F. Cancilde		
43	Foccoli Giulia			X
44	Fornaciari Nicola		Paolo Sul	
45	Franceschini Camilla			X
46	Franzè Maria	Franceschini Camilla		
47	Galdini Eleonora			X
48	Gardoni Carlo			X
49	Gatti Valerio		Paolo Sul	
50	Gavazzi Rossella		Franceschini Camilla	
51	Goffi Mariachiara			X
52	Granziero Gaia		Paolo Sul	
53	Greaty Geoffroy			X

Alberto Francesco Fedi

Francesco Fedi



	FIRMA PRESENZA	FIRMA DELEGATO	IN COLLEGIO DA RE FOTO
54	Guerini Stefania	Francesca Peschi	
55	Iacovino Gian Franco		
56	Lanzoni Piervincenzo		
57	Lenza Filippo Cesare	Andrea M.	
58	Lobba Giovanna		
59	Marelli Luisella		
60	Marini Simona		
61	Mattarozzi Federica		X
62	Mesiti Valbona		X
63	Mora Nunzio		
64	Naboni Nicola		X
65	Ognibene Paola		
66	Olerhead Matteo	Matteo Olerhead	
67	Olivari Giorgio	Podestà	
68	Pagani Giuseppe		X
69	Pagani Vera	Pagani Vera	
70	Pagliaro Giacomo		
71	Palini Lara		
72	Papa Paola		
73	Pappalardo Rosaria		X
74	Pasinelli Ilaria		X
75	Pasotti Claudia	Sara Berto meli	
76	Pasotti Gabriele		
77	Patrick Mick	Mickam Patrick	
78	Pedretti Nadia		
79	Pedretti Sonia		X
80	Peschera Francesca	Francesca Peschi	
81	Petilli Luigi		
82	Pizzichillo Giuseppe		
83	Razzu Gianluca		
84	Ribolla Angelo	Ribolla Angelo	
85	Ricci Renzo	Antonino Molise	
86	Rovetta Silvia		
87	Saleri Miriam		
88	Sberna Francesco		
89	Schneider Marlene	Marlene Schneider	
90	Serra Jessica		X
91	Sisti Erica		
92	Solazzi Marco		
93	Spada Monica		
94	Taglietti Renzo		
95	Traore Maimouna	Marlene Schneider	
96	Traverso Claudio		
97	Verità Benedetta		
98	Zanella Ornella		
99	Zanetti Donato	Sara Berto meli	
100	Zangrandi Stefano	Sara Berto meli	
101	Zanotti Federica		X
102	Zogno Eva	Fuselli Stelli	
103	Zucchetti Sergio		

Collegio Sindacale

firma presenza

Bono Giuseppe			
Doninelli Giuseppe			
Spasini Fabrizio			

ALLEGATO "B" al n° 10065/8001 di rep. NOTAIO ANDREA MILESI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Ospitaletto (BS) la società cooperativa denominata "COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS". La società è una Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 381/91, in quanto tale assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del DLgs n. 112/2017 ed Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto, è regolata dalle disposizioni sulle cooperative sociali ed in quanto compatibili dalle disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

- a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali ed educativi, inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. a) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate indicate nel successivo art. 4 ai sensi dell'art.1 lettera b) e art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi sanitari, socio sanitari, socio assistenziali ed educativo formativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai valori etici e spirituali cristiani, contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, e ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, contenuti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dall'Alleanza Cooperativa

Internazionale, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche così attuando il principio della sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione Italiana. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con altre cooperative, imprese sociali ed Enti del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - la gestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato, in uno spirito cristiano e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente alla educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, al sostegno della famiglia nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, persona con disabilità fisica-psichica - sensoriale, dipendente da sostanze lecite ed illecite, materiali ed immateriali, detenuto o in misura alternativa, disadattato, fragile, proveniente da paesi terzi, profugo richiedente asilo, etc. si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa si ispira inoltre ai principi di:

- rispetto per la natura, inteso come valorizzazione degli ambienti vitali per l'uomo nel tempo e nello spazio;
- inserimento nella mondialità, inteso come possibilità di impostare l'agire considerandosi all'interno di una comunità più vasta;
- propensione ai poveri, intesa come individuazione e messa al centro delle persone che più sopportano difficoltà e disagi;
- nonviolenza, intesa come rifiuto d'ogni forma di violenza e disponibilità al coinvolgimento in prima persona;

I principi ispiratori trovano espressione in alcuni comportamenti:

- promozione di autonomia della persona, come capacità di gestire con maturità le proprie potenzialità e bisogni;

- spirito di collaborazione ed amicizia fra persone e gruppi, come necessità per il raggiungimento collettivo di mete e condizioni di vita;
- atteggiamento di ricerca continua, come volontà di trovare con creatività e perseveranza sempre nuove soluzioni ai problemi;
- educazione alla riduzione degli sprechi e del consumismo e una equa distribuzione delle risorse.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dal mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della società. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma libero professionale o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di Collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può operare anche collaborando con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali, educative, formative e di inclusione sociale, abitativa e di inserimento lavorativo.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, prioritariamente le seguenti attività nelle aree più sotto declinate:

Area sociale, educativa, di protezione sociale e di integrazione socio sanitaria

Anziani:

- cure domiciliari per anziani e servizi quali ADI, UPC-Dom, RSA aperta
- assistenza domiciliare per anziani e servizi SAD
- unità di valutazione multidisciplinare geriatrica
- telesoccorso, teleassistenza e telemedicina
- centri diurni integrati
- servizi di assistenza notturna
- soggiorni climatici per anziani
- servizi di consulenza e segreteria per anziani

- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani
- dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi
- gestione di Residenza Socio Assistenziale
- reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale
- servizi rivolti a persone affette da Alzheimer, demenze e patologie neurodegenerative

Minori e famiglia:

- comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, comunità utenza mista
- servizi di vacanza per minori
- centri educativi diurni
- centri di pronto intervento per minori e adulti
- gestione sociale di immobili di edilizia residenziale pubblica e privata
- progetti di housing first, housing sociale, co-housing
- servizi residenziali per minori
- istituti educativo - assistenziali per minori
- centri di accoglienza per donne con figli e/o in gravidanza
- centri anti violenza
- interventi di sostegno alla maternità
- centri diurni ricreativi e comunità diurne
- attività di animazione del territorio
- consultori familiari e centri per l'affido e l'adozione
- assistenza domiciliare e scolastica minori ed adulti
- centri servizi per la famiglia e poliambulatori specialistici
- asili nido, micronidi, centri per la prima infanzia, nidi famiglia e strutture similari, giardini aperti, ludoteche, piccoli e grandi spazi gioco
- scuole materne e altre strutture scolastico educative per minori, istituti scolastici di ogni ordine e grado / scuole per l'infanzia, sezioni primavera e altre strutture scolastico educative per minori

Adolescenti:

- centri di aggregazione giovanile
- attività educativa di strada ed animazione del territorio
- gestione di centri educativi diurni
- laboratori espressivi ed occupazionali
- progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage scolastici
- consultori e sportelli per adolescenti e giovani
- alloggi per neomaggiorenni

Persone con disabilità:

- assistenza domiciliare e ADI, buoni e voucher per le persone con disabilità grave e gravissima
- centri diurni per persone con disabilità e centri socio educativi

- residenze sanitario - assistenziali per persone con disabilità
- comunità alloggio socio sanitarie
- comunità alloggio per persone con disabilità
- servizi per la formazione e l'autonomia
- interventi di sostegno alla famiglia
- laboratori occupazionali e servizi di accompagnamento al lavoro
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per persone con disabilità
- gestione di servizi e prestazioni per il "dopo di noi" e progetti di vita autonoma

Cittadini provenienti da paesi terzi:

- gestione di centri di accoglienza per stranieri richiedenti asilo
- gestione di centri di accoglienza per beneficiari dello status di rifugiati
- attività di mediazione linguistico culturale
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti
- laboratori occupazionali
- sportelli sociali di servizio ed accompagnamento per stranieri, di ascolto e consulenza
- progetti di cooperazione e sviluppo con i paesi di provenienza

Povertà e grave disagio:

- progetti di protezione sociale
- centri di pronto intervento per adulti
- housing first, housing e co-housing, gestione di alloggi a sostegno della marginalità
- agenzia per la casa, sportelli abitativi e stazioni di posta per soggetti vulnerabili
- gestione di immobili di proprietà e conto terzi per progetti di inclusione e reinserimento sociale
- gestione di laboratori di ergoterapia, occupazionali e servizi di accompagnamento al lavoro
- attività diverse: agricole, manifatturiere, commerciali ecc. intese quale valorizzazione strumentale dei percorsi educativi, riabilitativi e risocializzanti svolti a favore dell'utenza, dandone atto nella relazione della gestione di cui all'art. 2545 C.C. e nella nota integrativa di cui all'art. 2427 C.C.
- ogni qualsiasi attività svolta nell'ambito di programmi di assistenza e trattamento di persone fragili e problematiche, progetti educativi individuali e progetti di trattamento riabilitativo
- azioni preventive del disagio sociale
- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio e fragili
- comunità di accoglienza residenziale
- centri diurni di prima accoglienza e similari
- gestione di progetti ed attività svolte a favore di

persone ristrette negli istituti penitenziari

- gestione di progetti ed attività svolte a favore di persone in misure alternative alla detenzione

e inoltre:

- attività di arte terapia, musico terapia, teatro, scrittura creativa, montagna terapia ed ogni altra attività espressiva volta al recupero sociale e relazionale della persona

- attività di ricerca e sviluppo innovative e sperimentali

- servizi sociali professionali per conto di Enti Locali

- servizi domiciliari e territoriali anche attraverso accreditamento con gli EE.LL., con la Regione Lombardia, con lo Stato per la gestione dei voucher sociali, socio sanitari integrati e sanitari

- consulenze, coaching, supervisione a ETS per la gestione dei progetti personalizzati di soggetti svantaggiati

Area sanitaria

- attività erogate da personale sanitario sia medico che infermieristico che riabilitativo

- assistenza domiciliare infermieristica

- visite specialistiche domiciliari

- centri diurni psichiatrici

- comunità psichiatriche protette a diverso grado di assistenza

- servizi di diagnosi e cura per soggetti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

- servizi di neuropsichiatria infantile residenziali, semi residenziali e domiciliari

- comunità e servizi diurni a valenza sanitaria e socio-sanitaria integrata

- servizi sanitari accreditati presso i competenti organi regionali

- progetti e laboratori di promozione ed integrazione sociale della salute mentale

- sportelli di ascolto, accoglienza e consulenza ambulatoriale

- centri residenziali terapeutici

- centri psico sociali

- hospice

- day hospital

- servizi ed attività di riabilitazione anche domiciliare

- progetti ed attività di cura e prevenzione svolte in collaborazione con Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta

- ogni genere di servizio sanitario di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sia residenziale o semiresidenziale o ambulatoriale o domiciliare

Contrasto alle dipendenze

- centri per il trattamento delle dipendenze

immateriali, della ludopatia, del gioco patologico, della dipendenza tecnologica dai social media

- campagne di sensibilizzazione ed informazione
- azioni di prevenzione, ascolto, counseling ed accoglienza
- interventi terapeutici di recupero residenziali e diurni per tossicodipendenti
- interventi per il reinserimento sociale, abitativo, occupazionale e lavorativo di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite
- centri di auto aiuto per assuntori di sostanze lecite ed illecite
- comunità e centri diurni
- servizi multidisciplinari integrati per le dipendenze
- altri servizi o strutture per le dipendenze anche con moduli specialistici

Altre attività di formazione e istruzione

- attività formativa e di aggiornamento di figure sanitarie, socio sanitarie socio assistenziali e socio educative
- centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico
- centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di supervisione
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani
- attività di formazione, formazione continua, orientamento, addestramento, formazione superiore anche extra obbligo scolastico
- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali
- gestire attività di formazione outdoor e indoor
- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione
- gestire attività di formazione formatori e del personale docente
- corsi nei luoghi di lavoro che promuovono la salute (WHP)
- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi
- interventi di supervisione nei servizi degli uffici di piano
- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;

- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa profit e non profit, formazione sui Sistemi di Qualità

- i destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, in quanto partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, pubblica o privata al quale tali azioni possono portare giovamento

- formazione per gli adulti ed il volontariato
e inoltre:

- la cooperativa potrà gestire attività di formazione, addestramento, orientamento, formazione continua realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, mediante accreditamento del Fondo Sociale Europeo o di altri fondi europei e non, e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale ad oggetto plurimo le attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 sono funzionalmente connesse a quelle previste alla lettera b) dell'articolo medesimo. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in forma diretta, in appalto, in convenzione o concessione con Enti Pubblici o Privati in genere, attività che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in situazione di grave emarginazione, di povertà o disabilità di vario tipo con effettuazione delle seguenti attività:

- gestione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo ed accompagnamento al lavoro

- corsi di formazione e professionalizzazione

- gestione di lavorazione e assemblaggio a favore di terzi con propri mezzi

- coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e orticoli, anche di nature biologica e comunque rispettosi della terra e dell'ambiente

- gestione di esercizi commerciali

- gestione di mense, spacci bar e locali di intrattenimento "sano ed etico"

- gestione di attività di svago, turistiche e culturali

- attività di piccola manutenzione di immobili

- servizi in ambito tecnologico ed informatico

- servizi per la gestione globale di banche dati e sviluppo soluzioni di procedure informatiche

- vendita, noleggio di software e hardware con relative consulenze e assistenza tecnica dedicata

- custodia e archiviazione documenti cartacei e relativa gestione

- ogni altra attività lavorativa che favorisca l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge

381/1991 per almeno il 30%.

Potranno altresì essere inserite persone collocabili al lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 68/99, nei settori di impiego richiesti dai soggetti convenzionati.

La cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

A tal fine la cooperativa potrà inoltre:

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica
- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche
- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
- stringere accordi con altre realtà per fornire loro adeguate competenze professionali in campo assistenziale, psicopedagogico, educativo della progettazione e della comunicazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, delle imprese sociali e degli enti del terzo settore.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

A ciascun socio persona giuridica sono attribuiti:

- 1 voto per capitale sottoscritto fino a Euro 10.000 (diecimila virgola zero zero);
- 2 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 10.000 (diecimila virgola zero zero) e fino a Euro 20.000 (ventimila virgola zero zero);
- 3 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 20.000

diecimila virgola zero zero)e fino a Euro 30.000 (trentamila virgola zero zero);

- 4 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 30.000 (trentamila virgola zero zero) e fino a Euro 40.000 (quarantamila virgola zero zero);

- 5 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 40.000 (quarantamila virgola zero zero).

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del c.c.

I Soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 24 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 25 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 30, comma primo punto b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti:

- 1 voto per capitale sottoscritto fino a Euro 10.000 (diecimila virgola zero zero);
- 2 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 10.000 (diecimila virgola zero zero) e fino a Euro 15.000 (quindicimila virgola zero zero);
- 3 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 15.000 (quindicimila virgola zero zero) e fino a Euro 18.000 (diciottomila virgola zero zero);
- 4 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 18.000 (diciottomila virgola zero zero) e fino a Euro 20.000 (ventimila virgola zero zero);
- 5 voti per capitale sottoscritto oltre a Euro 20.000 (ventimila virgola zero zero).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta

qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

Art. 12 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni. I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori" e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci finanziatori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c.

Art. 13 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti effettuati dai Soci finanziatori vanno a formare il capitale sociale dei soci finanziatori destinato allo sviluppo aziendale di cui al successivo art. 14 e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi), ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Salvo contrario disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvede ad indicarne altro gradito nel medesimo termine di 30 giorni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 (Circolazione degli strumenti finanziari)

partecipativi)

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni, senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero, qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore e senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento

della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 15 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservati alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e norme transitorie o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di

Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli. Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro soci da almeno dieci giorni.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Le azioni di socio finanziatore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni di sovvenzione dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

Art. 16 (Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi)

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92
- iii. che, la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iv. che, in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- I. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;
 - II. sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.
- In questi casi, come pure in quello di scioglimento della

Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo raccomandata AR o PEC da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e ss. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Obbligazioni e altri strumenti di debito

Art. 17 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma del valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle

altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- 2) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- 3) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 18 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 19 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- 1) esclusivamente al valore nominale;
- 2) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 20 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VII

Il rapporto sociale

Art. 21 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria, contatto telefonico;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 49 e seguenti del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- 1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti

dallo statuto;

2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, Associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la partita IVA o il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria, il contatto telefonico mobile;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 22 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- 1) del capitale sottoscritto;
- 2) dell'eventuale ulteriore capitale come stabilito dal regolamento di capitalizzazione;
- 3) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della cooperativa da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio eletto dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio eletto del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC o altro strumento informatico che ne attesti la data certa alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- 1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- 2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- 1) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Art. 23 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 24 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge - art. 2437 del cc e dal successivo art. 25 - fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 25 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

h) è escluso di diritto il socio nei confronti del quale

sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi dell'articolo 49 e ss, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 26 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 49 e seguenti del presente statuto.

Art. 27 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 28 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 27.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 29 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti in favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 25, lettere b), c), d), e), g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 30 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 50 (cinquanta) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c. dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

d. dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori confluenti nel fondo per lo sviluppo aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 2545-quater comma I del Codice Civile e

con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

3) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

7) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 31 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori, fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata AR o PEC, fornendo relativamente all'aspirante acquirente indicazioni previste nel precedente art. 22.

Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferimento, cessione ed affitto di ramo d'azienda, fusione e scissione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il

rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori;
- e. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- f. ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 33;
- g. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'articolo 30 punto 5 del presente statuto.
- h. alla riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e fatti

salvi i privilegi attribuiti ai soci sovventori e ai soci finanziatori alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori, ai soci finanziatori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento. L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e), f) e g) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 33 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente art. 12.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento (30%) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- a. ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b. qualifica / professionalità;
- c. compensi erogati;
- d. tempo di permanenza nella società;
- e. tipologia del rapporto di lavoro;
- f. produttività;

g. altri criteri da individuare.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni di socio finanziatore può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 34 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art. 35 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato del Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta a mezzo teleconferenza o videoconferenza in casi eccezionali ed a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e cioè a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente

il soggetto verbalizzante.

Per tutta la durata della partecipazione eventualmente assunta da parte del socio finanziatori, ai sensi della L. 49/85 come modificata dalla L. 57/01, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 2 volte l'anno per discutere l'andamento aziendale.

Art. 36 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- b. procede alla nomina degli amministratori;
- c. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e. approva i regolamenti interni;
- f. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g. eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;
- h. approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- i. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla legge n.142 del 2001;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci

aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua fusione, scissione, o trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 38 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 39 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci persone giuridiche si applica il precedente art. 5.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 15.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice

civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - o attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: possono rimanere in carica per più mandati consecutivi in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, uno o più amministratori delegati.

Art. 42 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie

previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile nonché la possibilità di acquistare e di cedere azioni proprie della Cooperativa nei limiti di cui all'art. 2529 codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del cc in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite videoconferenza o altro idoneo strumento tecnologico. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 45 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nel rispetto della riserva di nomina di cui al precedente art. 15, agli eventuali soci finanziatori compete proporre la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale, quando nominato, può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisore legale dei conti; in tal caso deve essere integralmente composto di revisori iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite videoconferenza o altro idoneo strumento tecnologico. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 48 (Controllo contabile)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c. le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Resta salva la diversa disciplina eventualmente prevista dai regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai rapporti col socio sovventore o finanziatore.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e le società, nonché quelle riguardanti le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita a giudizio arbitrale che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c.. La nomina degli arbitri è devoluta alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede in Roma, che nominerà l'arbitro ovvero gli arbitri in base a quanto previsto dal suo regolamento e assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa del Suo regolamento.

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila) con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 del Codice di procedura Civile;
- tre, per altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli

avvocati e sono nominati dal Presidente del Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento al rispetto del principio del contraddittorio.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro".

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento anticipato)

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 53 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori e finanziatori, dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
2. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to Alberto Francesco Festa

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.

Io sottoscritto Dott. ANDREA MILESI notaio in Travagliato attesto che la presente copia è conforme all'originale nei miei atti. Si rilascia per uso consentito legge
Travagliato, lì 10 dicembre 2024